

Tribunale di Pisa, 29 ottobre 2009 – Est. Bufardecì.

Processo civile – Sentenza di rigetto della domanda principale – Condanna alle spese – Provvisoria esecutività – Esclusione – Fondamento della efficacia esecutiva del capo nell’art. 91 cod. proc. civ. – Provvisoria esecutività – Esclusione.

Il capo della sentenza relativo alle spese di lite è suscettibile di provvisoria esecutività ex art. 282 cod. proc. civ. solo nel caso in cui la domanda principale, della quale il capo in questione è corollario, sia suscettibile di spiegare la sua efficacia prima del passaggio in giudicato, condizione, questa, non riscontrabile nelle sentenze di rigetto. (fb) (riproduzione riservata)

omissis

MOTIVI DELLA DECISIONE

IL CASO.it

Preliminarmente, deve essere esaminata l’eccezione proposta dal convenuto in merito all’asserita cessazione del contendere: essa è infondata.

Al riguardo, deve essere osservato, a prescindere dalla considerazione che la dichiarazione dell’intervenuta cessazione della materia del contendere dovrebbe seguire a una concorde, ma in concreto insussistente, richiesta delle parti, derivante dalla realizzata soluzione della controversia per motivi esterni al giudizio, che, nella presente fattispecie, persiste l’interesse dell’attrice a ottenere una valutazione della fondatezza dell’esecuzione intrapresa dall’odierno convenuto: e in effetti, essendo sfociato il procedimento esecutivo nella coattiva assegnazione di una somma a danno della Assicurazione *, risulta evidente la necessità di verificare se il titolo utilizzato, e cioè una sentenza non passata in giudicato, portante una condanna al pagamento delle spese processuali in conseguenza del rigetto della domanda, possa legittimare un vincolo in capo al debitore.

Venendo all’esame del merito della controversia, la domanda formulata dall’attrice è fondata e va, pertanto, accolta.

Al riguardo, deve essere osservato che la questione relativa alla sussistenza o meno dell’efficacia esecutiva della condanna al pagamento delle spese, contenuta in una sentenza, non ancora passata in giudicato, con cui sia stato pronunciato il rigetto della domanda nel merito, è stata già oggetto di valutazione, determinando il consolidato insegnamento giurisprudenziale, secondo cui “La condanna alle spese di giudizio contenuta nella sentenza di primo grado può costituire titolo esecutivo, a norma dell’art. 474 CPC, soltanto nel caso in cui essa risulti accessoria ad una sentenza di condanna dichiarata provvisoriamente esecutiva ex art. 282 stesso codice (ovvero ad una sentenza esecutiva per espressa previsione di legge), ma non quando consegua alla decisione di rigetto della domanda oggetto del giudizio” (in tal senso, Cass. Sez. 2[^], 12.7.2000, n. 9236). Tale conclusione, però, risulta posta in discussione da un nuovo e apparentemente costante orientamento, del quale viene dato atto dall’odierno convenuto mediante il riferimento alle sentenze della Suprema Corte n. 21367/04, n. 16262/05 e n. 18512/07, che ravvisano la possibilità di attribuire efficacia esecutiva anche alla condanna alle spese conseguente al rigetto delle domande formulate nel giudizio di merito: tale nuovo indirizzo, seppure volto all’eliminazione di fattispecie evidentemente incongrue, quale, per esempio, quella dell’attore in una causa per pagamento di somma, il quale, ove ottenga ragione in primo grado, potrà azionare anche la condanna della controparte alle spese, mentre, in caso di soccombenza, rimarrà immune dalle relative conseguenze fino al passaggio in giudicato della sentenza, non può essere condiviso. E in effetti, deve essere tenuto presente che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 232/04, nel dichiarare la non fondatezza della questione di legittimità degli artt. 282 e 274 CPC, nella parte in cui non prevedono la provvisoria efficacia esecutiva del capo portante condanna alle spese in una sentenza di rigetto della domanda, ha rilevato l’erroneità dell’impostazione della questione, posto che “essa trascura di considerare che l’art. 282 cod. proc. civ. mira – per finalità certamente non irragionevoli perseguite dal Legislatore – ad

anticipare, rispetto a quello della irretrattabilità, il momento della efficacia della sentenza di merito (espressione in caratteri corsivi nel testo, ndr) di primo grado; in secondo luogo, perché adotta un concetto del tutto improprio di accessorieta', laddove l'art. 31 cod. proc. civ. designa con tale locuzione domande ulteriori rispetto a quella principale, in relazione alla quale si radica la competenza territoriale del Giudice. Ove avesse tenuto conto di ciò, il rimettente avrebbe constatato che l'art. 282 cod. proc. civ. non impedisce certamente che siano muniti di efficacia esecutiva immediata capi condannatori "accessori" (id est, di accoglimento di domande accessorie ex art. 31 cod. proc. civ.) rispetto a capo non condannatorio relativo alla domanda principale, e cioè che, ove di vera accessorieta' si tratti, opera pienamente il principio dell'anticipazione della efficacia della sentenza di merito (di condanna) rispetto al momento della definitivita'. Così come avrebbe constatato che il capo della condanna alle spese non può certamente definirsi "accessorio" nel senso di cui all'art. 31 cod. proc. civ. Di qui la conseguenza che il capo sulle spese, quando costituisce corollario (più che "accessorio") di una pronuncia di merito non suscettibile per il suo contenuto di vedere anticipata la sua efficacia rispetto alla definitivita', non chiama in gioco, nonostante sia un capo di condanna, l'art. 282 cod. proc. civ....". Ciò posto, le citate sentenze indicative del più recente orientamento giurisprudenziale non potrebbero che considerarsi irrilevanti al fine della decisione, considerato che esse qualificano espressamente l'art. 282 CPC come titolo legittimante l'attribuzione dell'efficacia esecutiva alla condanna alle spese conseguente al rigetto della domanda di merito, mentre tale effetto va attribuito all'art. 91 CPC. A questo punto, deve essere esaminata la questione relativa all'idoneità di quest'ultima norma a rendere esecutiva la condanna al pagamento delle spese che segua al rigetto di una domanda o alla sussistenza, comunque, nel vigente ordinamento processuale, di un analogo principio: la questione va risolta in senso negativo. Al riguardo, deve essere rilevato che l'art. 91 CPC si limita a prescrivere al Giudice di pronunciare, a carico del soccombente, una condanna al rimborso delle spese priva di qualsivoglia qualificazione, in particolare, non definita esecutiva neppure provvisoriamente: posto che, all'epoca della formulazione della sopra indicata norma, l'art. 282 CPC, fattispecie attualmente indicata come fondamento dell'esecutivita' anche della condanna alle spese pur in presenza di rigetto della domanda, non contemplava alcuna possibilita' di un automatico riconoscimento dell'efficacia della sentenza di primo grado, risulta evidente che il citato art. 91 non legittima, di per sé, alcuna immediatezza esecutiva. Peraltro, dal punto di vista sistematico, deve essere osservato che una fattispecie analoga a quella ipotizzata è contemplata dall'art. 669 septies CPC, che dispone, per il caso di diniego di un provvedimento cautelare, cui segua la condanna alle spese, che essa "è immediatamente esecutiva": tale esplicita previsione, però, non potrebbe costituire espressione di un conforme principio generale, posto che il procedimento cautelare è regolato in maniera del tutto peculiare rispetto al giudizio ordinario, trovando causa, l'indicazione dell'immediata esecutivita', nell'esigenza di contrapporre quella fattispecie con l'altra relativa all'accoglimento dell'istanza cautelare, ipotesi in cui la condanna alle spese è differita all'esito del giudizio di merito. Nella descritta situazione, posto che "Il Giudice dell'opposizione all'esecuzione è tenuto a compiere d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, ed anche per la prima volta nel giudizio di cassazione, la verifica sulla esistenza del titolo esecutivo posto alla base dell'azione esecutiva, potendo rilevare sia l'inesistenza originaria del titolo esecutivo sia la sua sopravvenuta caducazione, che entrambe", con conseguente "illegittimita' dell'esecuzione forzata con effetto ex tunc, in quanto l'esistenza di un valido titolo esecutivo costituisce presupposto dell'azione esecutiva stessa" (in tal senso, Cass. Sez. Lavoro, 29.11.2004, n. 22430; Sez. 2^, 8.9.2005, n. 17866), deve essere ritenuto che, stante l'impossibilita' di effettuare alcun riferimento agli artt. 91 e 282 CPC né sussistendo un conforme principio generale, debba escludersi, in quanto mai acquisita, l'efficacia esecutiva della condanna al pagamento delle spese, contenuta nella sentenza n. 817/07 di questo Tribunale. Va, pertanto, dichiarata l'insussistenza del diritto dell'odierno convenuto di procedere all'esecuzione fondata sulla predetta pronuncia, essendo stata apposta la formula esecutiva su un titolo non avente analoga efficacia, con conseguente invalidita' di tutti gli atti successivi, e in particolare dell'atto di precetto e dell'ordinanza di assegnazione emessa dal Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Novara. Stante l'accoglimento dell'opposizione, il M. deve essere condannato alla restituzione della somma di Euro 14.452,46, percepita illegittimamente, maggiorata degli interessi legali decorrenti dalla domanda, e cioè dal 28.4.2008, data di instaurazione del presente giudizio, stante

l'apparente legittimità della pretesa di pagamento delle spese processuali, derivante dall'opposizione della sopra indicata formula.

La domanda formulata ex art. 96 CPC dall'attrice è infondata e va, pertanto, rigettata.

Premesso che "L'art. 96 CPC che disciplina tutti i casi di responsabilità risarcitoria per atti o comportamenti processuali, si pone con carattere di specialità rispetto all'art. 2043 CC, di modo che la responsabilità processuale aggravata, pur rientrando concettualmente nel genere della responsabilità per fatti illeciti, ricade interamente, in tutte le sue ipotesi, sotto la disciplina dell'art. 96 cit., né è configurabile un concorso, anche alternativo, tra i due tipi di responsabilità" (in tal senso, Cass. Sez. 3[^], 20.7.2004, n. 13455), deve essere tenuto presente l'insegnamento giurisprudenziale, secondo cui "...il carattere temerario della lite, che costituisce presupposto della condanna al risarcimento dei danni, va ravvisato nella coscienza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza, non già nella mera opinabilità del diritto fatto valere" (in tal senso, Cass. Sez. 1[^], 21.7.2000, n. 9579), "Presupposto indefettibile della responsabilità processuale aggravata è la totale soccombenza nel giudizio, non potendosi in caso contrario configurare la mala fede o la colpa grave, elementi necessari per la sussistenza di detta responsabilità" (in tal senso, Cass. Sez. 1[^], 28.7.2000, n. 9897) e "La liquidazione del danno da responsabilità processuale aggravata, ex art. 96 CPC, ancorchè possa effettuarsi anche d'ufficio, postula pur sempre la prova gravante sulla parte che chiede il risarcimento sia dell'an che del quantum debeatur o almeno la concreta desumibilità di detti elementi dagli atti di causa" (in tal senso, Cass. Sez. 1[^], 9.9.2004, n. 18169): nella presente fattispecie, non sussistono gli elementi legittimanti la condanna dell'odierno convenuto. E in effetti, seppure il M. sia stato informato che questo Tribunale e la Corte di Appello di Firenze mostravano di ritenere inefficace il titolo utilizzato a fondamento della procedura esecutiva, deve essere tenuto presente che l'attuale insegnamento giurisprudenziale, tendente, invece, anche se con riferimento all'art. 282 CPC, ad ammettere l'esecutività della condanna alle spese disposta con la sentenza di rigetto dell'avversaria domanda, giustificava una resistenza, non risultando insensato confidare in una finale osservanza dei principi determinati in via nomofilattica.

Concorrono i giusti motivi legittimanti l'integrale compensazione delle spese, stante la particolarità della questione oggetto del presente giudizio.

P. Q. M.

IL CASO.it

Il G.I., in funzione di giudice unico definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza rigettata,

a) accoglie l'opposizione formulata dall'attrice Assicurazione * spa, in persona del legale rappresentante, e, per l'effetto, dichiara l'insussistenza del diritto del convenuto M. M. di procedere all'esecuzione fondata sulla sentenza n. 817/07, emessa da questo Tribunale, non avendo tale titolo mai acquisito efficacia esecutiva, con conseguente invalidità di tutti gli atti successivi;

b) per l'effetto sub a), condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di Euro 14.452,46, a titolo di restituzione, con gli interessi legali dal 28.4.2008;

c) rigetta la domanda formulata ex art 96 CPC dall'attrice, nei confronti del convenuto;

d) dichiara le spese integralmente compensate tra le parti.

Pisa, 29.10.2009.